PER

D. NICOLA ROSSI

NEGOZIANTE IN GALLIPOLI.

ALLA

CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA.

NAPOLI
PRESSO GIOVANNI DE BONIS
1822.

D. Michele Palmisano, negoziante stabilito in Napoli, nel dì 7 Giugno dell' anno 1821 vendè al negoziante D. Beniamino Rossi 500 salme d'olio di Gallipoli per lo prezzo di ducati 17000, che il compratore si obbligò di pagare in più rate, di cui la prima in ducati 1700 scadeva nel giorno 29 Dicembre dell' anno scorso, e l' ultima in una simil somma nel giorno 23 Febbrajo dell' anno corrente. Promise per l' opposto il venditore di far seguire la consegna degli olj dal dì 1 Marzo di questo anno in poi a piacere del compratore, e seguendo il costume della piazza, si obbligò di dargli nello scorso mese di Gennajo gli ordini mercantili, che la tradizione dinotano.

Fu il contratto eseguito di buona fede, perciocchè, mentre il venditore Palmisano consegnò al compratore Rossi nel mese di Gennajo dell' anno corrente quattro ordini componenti in tutto le salme 500 di olio, non mancò il compratore di fare a suo beneficio il pagamento delle rate del prezzo convenuto sino al dì 2 Febbrajo, per modo, che il venditore restò a conseguire l' ultime tre rate de' 9, 16, e 23 dello stesso Febbrajo com-

ponenti in tutto la somma (1) di duc. 5100.

Avvenne intanto nel giorno 9 Febbrajo il fallimento di D. Beniamino Rossi, e dispiaciuto il venditor Palmisano di dover concorrere con gli altri creditori per lo resto del prezzo, che gli era dovuto, s' impegnò di paralizzare la efficacia degli ordini, che avea dati al compratore Rossi, e che da questo ad altri come effetti di commercio erano stati girati.

Fra gli ordini, che il venditore Palmisano avea consegnati al compratore D. Beniamino Rossi, ve n'era uno di salme 200 scritto nel dì 23 Gennajo di questo anno, che nello stesso giorno fu girato al negoziante D. Nicola Rossi stabilito in Gallipoli. L'ordine dal venditore D. Michele Palmisano era stato tratto sul di lui padre Domenico altro negoziante stabilito similmente in Gallipoli, il quale quantunque lo avesse accettato nel giorno 28 del mese di Gennajo, pure nel dì 11 Marzo, pubblicato già il fallimento di D. Beniamino Rossi, per garantire le pretensioni del di lui figlio D. Michele non volle adempirlo, e lo lasciò (2) protestare.

Questo protesto diede luogo a due giudizj avanti il Tribunale di commercio di Lecce,

---

(1) *Fol. 2. a t. produzioni di Rossi.*
(2) *Fol. 5. a 9. produzioni di Rossi.*

l' uno per parte del possessore dell' ordine D. Nicola Rossi contro l'accettante D. Domenico Palmisano, l'altro per parte del venditore D. Michele Palmisano contro D. Nicola Rossi. Si pretese col primo, che l' accettante dell' ordine fosse stato condannato alla consegna dell' olio, ed al rimborso di tutt' i danni ed interessi. Si domandò col secondo, che D. Nicola Rossi fosse obbligato a restituire al venditore Palmisano l' ordine ricevuto, quasichè per lo fallimento del compratore D. Beniamino Rossi avesse il dritto di rivendicarlo.

Il Tribunale di Commercio di Lecce con due separate sentenze pronunziò nello stesso giorno 17 Aprile dell'anno corrente sulle domande (3) proposte. Colla prima fece dritto alla domanda di D. Nicola Rossi, condannando l' accettante D. Domenico Palmisano alla consegna dell' olio, ed al ristoro di ogni danno. Colla seconda rigettò la domanda del venditore D. Michele Palmisano, e lo condannò alle spese.

Di queste sentenze appellarono, ed il venditore D. Michele, e l' accettante D. Domenico; e la Gran Corte civile di Trani dopo di aver riunite in una ambedue le cause, nel dì 26

---

(3) *Fol.* 25. *a* 34. *produzioni di Rossi* 1. *vol. Fol.* 4. *a* 5. *secondo volume.*

Giugno di questo anno profferì la seguente decisione: *La Gran Corte civile coerentemente alle conclusioni del Signor Consigliere Fucito Regio Procuratore Generale, riunendo le due cause iscritte al Ruolo generale numeri 662, e 663, e pronunciando diffinitivamente ammette li due appelli interposti da D. Domenico e D. Michele Palmisano avverso le sentenze del Tribunale civile di Lecce funzionante da Tribunale di Commercio del dì 17 Aprile 1822, ed annullando per difetto di competenza le sentenze medesime, rinvia le parti a provvedersi innanzi al Tribunale di Commercio di Napoli, presso di cui trovasi aperta la fallita di D. Beniamino Rossi -- Condanna D. Nicola Rossi alle spese dell' intero giudizio.*

Questa è la decisione, che s' impugna. I motivi, che han determinata la Gran Corte civile di Trani, sono: che la girata dell' ordine a beneficio di D. Nicola Rossi debba riguardarsi come procura; che niuna pruova fosse ammisibile oltre i termini della girata; e che appartenendo, non ostante la girata, la proprietà dell' ordine alla fallita di D. Beniamino Rossi, doveva il Tribunale di Commercio di Napoli, dove questa fallita trovavasi dedotta, giudicare delle controversie promosse, e non già il Tribunale di Lecce, dove le par-

ti eransi dirette. Or chi dirà, che queste massime debbano sostenersi, quando si oppongono alle teorie più sicure del dritto commerciale, e distruggono nel tempo stesso le regole sulla competenza? In sostegno del ricorso, che contro di tal decisione si è proposto, noi passiamo a dimostrarlo.

§. I.

Le massime adottate dalla G. C. civile di Trani si oppongono a' principj del dritto commerciale.

La girata dell' ordine fu a beneficio di D. Nicola Rossi concepita ne' termini seguenti -- *E per me le dietro scritte salme duecento olii di Gallipoli in tutto come dietro le consegnerete al Signor Nicola Rossi qu. Serafino, o a chi per lui sarà per eseguire le mie disposizioni. Napoli* 23 *Gennajo* 1822. Fra il girante D. Beniamino Rossi, ed il giratario D. Nicola Rossi trovavasi aperto un conto corrente in olio, secondo il quale era quest' ultimo creditore di rilevanti quantità di tal genere. D. Beniamino Rossi adunque nell' atto, che gli girò nel detto modo l' ordine delle dugento salme di olio, con una sua lettera dello stesso giorno 23 Gennajo, spie-

gando le sue disposizioni, gli dichiarò, che avesse ritirato l' olio, e lo avesse ritenuto in conto del suo avere -- *Per conto vostro vi rimetto con li seguenti ordini d' olio di*
Salme 200 *Da Domenico Palmisano quond.*
100 *Michele.*

Salme 300, *che ne procurerete l'accettazione e ritiro del genere a suo tempo non senza riconoscermene* (4) *nel conto di tal natura.*
E D. Nicola Rossi, avvenuto già il fallimento di D. Beniamino, per dimostrare, che regolarmente aveva imputati questi olj in conto della quantità maggiore dovutagli di tal genere, comprovò non meno con gli estratti de' suoi libri, che con quelli del fallito D. Beniamino Rossi la imputazione già fatta nel conto corrente delle salme 300 olio sin dal dì 23 Gennajo di questo anno, per modo, che dedotte dal suo avere, era rimasto scoverto di altre salme 314, staja 8, e pignatelli 26; anzi perchè non si potesse dubitare, nè della verità, nè della data della lettera, n'esibì l' estratto dal copia-lettere del fallito, il quale corrisponde perfettamente con la lettera originale. Dimostrò finalmente, che nella detta quantità di salme 314, staja 8,

---

(4) *Fol.* 5. *a t.*

e pignatelli 26 era stato (5) rapportato creditore nel bilancio della fallita. Quindi il Tribunale di Lecce si convinse pienamente, che le disposizioni enunciate nella girata eran quelle, che D. Nicola Rossi doveva ritirare gli olii per conto del suo avere; ed essendo a questo modo divenuto legittimo proprietario dell'ordine, non potevano ammettersi le pretensioni del venditore Palmisano, e non meritavano alcun riguardo l'eccezioni dell'accettante. Non ostante ciò, la G. C. civile di Trani ha creduto, che la gira nel modo già espresso contenesse una semplice procura, ed in conseguenza la proprietà dell'ordine spettasse alla fallita di D. Beniamino Rossi, senza che si potesse tenere alcun conto nè della lettera, nè degli estratti de' libri, comechè non registrati prima del fallimento. Vediamo se ciò, che con la decisione impugnata si è adottato, sia o pur no conforme alle regole del dritto commerciale.

I. Poichè la legge ha prescritto, che tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio siano applicabili (6) agli ordini in derrate,

---

(5) Si rileva tutto dalla lettera *fol.* 5. *a* 6., dall' estratto del conto *fol.* 17 *a* 18, dal certificato del Cancelliere *fol.* 22, e dall' estratto *fol.* 23 *a* 24 *produzioni di Rossi vol.* 1.

(6) *Leggi di eccezione art.* 190.

noi passiamo ad esaminare la controversia con le regole, che per le lettere di cambio si trovano disposte. Non vi è dubbio, che la proprietà di una lettera di cambio debba trasferirsi per mezzo della girata; nè può farsi quistione, che dove la girata non contenga la data, e la valuta somministrata, debba considerarsi (7) come procura. Ma è vero altresì, che la legge in quanto alla valuta si è spiegata ne' termini seguenti: *Essa esprime la valuta* (8) *somministrata in moneta, in mercanzie, in conto, per crediti, o in qualunque altra maniera*. Per ben intendere queste disposizioni convien conoscere i motivi, per i quali furono adottate. Due furono le cause, che determinarono il Legislatore, l'una di evitare le frodi, l'altra di conservare intera la fiducia, e la buona fede tanto necessaria alla prosperità del commercio. Per ottenere il primo fine (9) prescrisse, che la va-

---

(7) *Leggi di eccezione artic.* 135. *a* 137.
(8) *Leggi di eccezione artic.* 136.
(9) Pardessus *trattato del cambio artic.* 504. -- ,, Allorchè esiste una causa vera e legittima di una ,, obligazione, quantunque non sia espressa, questa ,, obligazione è valida. Ragioni fondate sull' interesse particolare del commercio hanno voluto, che ,, nella lettera di cambio si esprima, che il valore ,, era stato fornito, e in che era stato fornito.

luta fosse spiegata, mentre secondo i principj generali del dritto la valuta non essendo che la causa della obbligazione, bastava, che fosse (10) sottintesa. Ciò fu per la prima volta (11) introdotto in Francia con l'ordinanza del 1673, per evitare, che gli effetti di commercio si girassero coll'espressioni: *Valuta avuta*; le quali in caso di fallimento non avrebbero potuto far mai conoscere, se in verità si fosse pagata. Per ottenere il secondo, dopo grave discussione conservò la valuta in conto, e per lasciar libera la contrattazione nel commercio, usò l'espressioni *o in qualunque altra maniera*. A questo modo conservò la valuta intesa, che in tutt' i tempi si è trovata utile al bene del commercio. Conviene talvolta, che un negoziante non faccia conoscere le sue speculazioni. Se fosse obbligato ad esprimere in una gira la causa, per la quale rimette ad un altro l'effetto di commercio, tutto sarebbe pubblico, e si trovarebbe spesse volte o nel pericolo di un discredito non meritato, o nella dura necessità di essere prevenuto da un'altro nella speculazione, che abbia immaginata. Ecco la

---

(10) *Leg. civil. artic.* 1086.

(11) Pothier *trattat. del cambio tom.* 1. *pag.* 58. *num.* 34.

necessità della valuta intesa : nè questa valuta , nè quella in conto , nè la valuta cambiata , nè altre , che non esprimono chiaramente il modo , come lo scrivente , o il girante ne sia rimborsato, possono più dar luogo a frodi ; perciocchè , come giustamente fu avvertito nel tempo , che il Codice di Commercio venne adottato , i libri de' negozianti, che presentemente debbono tenersi in perfetta regola , somministrano il miglior mezzo , onde conoscere la verità. *Oggigiorno, che, grazie al Codice* (12) *di Commercio , i libri de' negozianti sono tenuti col miglior ordine possibile , niente sarà più facile , che di verificare , se i conti tra il traente , e il rimettente di una lettera di cambio costituiscono quest' ultimo creditore dell'altro al momento in cui è fatta la lettera di cambio.* Da ciò due conseguenze. La prima, che per la regolarità della lettera di cambio la legge esige, che la valuta sia (13) spiegata , e non già, che venga pagata dal prenditore , o dal girante nel momento che la riceve. La seconda, che co-

---

(12) Locré *Spirito del Codice di commercio tom.* 2. *sull' artic.* 110. §. 5.

(13) Si possono riscontrare Pothier *trattat. del camb. tom.* 1. *artic.* 13 , 51 , *e* 60: Pardessus *tratt. del camb. tom.* 1. *art.* 23 , 84 , *e tom.* 2. *art.* 455.

munque siasi espressa la valuta, il prenditore, o il girante ne divieae sempre proprietario, quando nel caso della valuta (14) in conto, della valuta intesa, della valuta cambiata, o di altre, che non esprimano chiaramente, come si fosse, o si dovesse pagare, possa giustificare co' libri, colla corrispondenza, o in altro modo, che n' abbia veramente fornito il valore. Senza far pompa di autorità noi ci limitiamo a rapportare quanto fa di mestiere per la valuta intesa -- *Relativamente* (15) *alle lettere, che vengono fatte per valuta intesa è assai naturale considerarle come regolari. La legge non limita alla tale, o alla tale specie di valuta quelle, che possono essere date dal prenditore di una lettera di cambio. Essa si è limitata a fissare una regola generale; nella quale debbano riunirsi tutte le quistioni particolari; cioè, che la materia d' una convenzione di cambio sia una somma da pagarsi in un luogo, o fuori di quello, dove la lettera è tratta. Qualunque sia la maniera, con cui si dà il valore dal prenditore, che egli lo paghi effettivamente, che paghi in merci, che paghi in compenso di un credito anche non*

---

(14) Pothier *trattat. del cambio tom.* 1. *art.* 11.
(15) Pardessus *trattat. del camb. tom.* 1. *art.* 84.

commerciale, che avesse sopra il traente, od anche, che gli dasse a questi da prendersi sopra uno de' suoi debitori, egli fornisce costantemente un valore. Questo valore può dunque essere inteso fra le parti senz'altro individuare.

Or nella specie l'espressioni *per eseguire le mie disposizioni* altro non dinotavano, che la valuta intesa, la quale era spiegata da' libri, e dalla corrispondenza. Le lettere, i libri, ed il conto corrente dimostravano, che il fallito Rossi nel dì 23 Gennajo, epoca non sospetta, aveva imputate le dugento salme di olio a conto del suo dare. Il bilancio finalmente giustificava, che questa imputazione aveva avuto tanto il suo effetto, che dedotte le 200 salme di olio dall'avere del giratario D. Nicoola Rossi, era questi rimasto scoverto di salme 314, staja 8, e pignatelli 26. Come dunque ha potuto la G. C. civile di Trani considerarlo, come semplice procuratore dell'ordine, quando ne aveva ben fornito il valore, imputandolo per volontà del girante nel suo credito? Ecco dunque chiara la falsa applicazione e la violazione degli articoli 135, 136, e 137 delle leggi di eccezione.

II. Ma gli estratti de' libri, le lettere, ed il conto corrente (ha osservato la G. C. civile) sono stati registrati dopo del fallimento, e non possono in conseguenza avere altra data, che quella del registro. S'inganna chi lo crede.

Bisogna far distinzione per ben giudicare della controversia tra le regole del dritto civile, e quelle della giurisprudenza commerciale. Questa distinzione, che lo stesso legislatore dichiarò, era piucchè indispensabile. Ecco come la legge l'ha prescritta -- *Le regole particolari a taluni contratti* (16) *vengono stabilite sotto i titoli relativi a ciascuno di essi; e le regole particolari alle convenzioni commerciali vengono stabilite dalle leggi relative al commercio.* Il rigore quindi del dritto civile è straniero alle operazioni commerciali per due rilevanti ragioni. La prima è, che le operazioni mercantili fondate tutte sulla buona fede perderebbero quel rapido corso, che loro è tanto necessario per lo bene del commercio, quando si volessero sottoporre alle formalità, che le leggi civili richieggono. La seconda è, che la data degli atti commerciali, lungi di ripetersi dalla formalità del registro, si è avuta sempre per ferma, e molto più quando sia stata confermata da' libri, e dalla corrispondenza; nè la legge ha permesso di dubitarne, se non nel solo caso, che se ne fosse mostrata la frode. Ecco perchè negli atti civili il concorso di talune circostanze, o la mancanza di certe formalità fanno presumere la frode, lad-

(16) *Leggi civ. artic.* 1061.

dove negli atti commerciali la frode non si presume, ma è subordinata sempre alla pruova del fatto, che la dimostra. Corrispondono a questi principii tutte le disposizioni del dritto commerciale.

Un negoziante è nel dovere di tenere (17) i libri in regola, per ordine di date, senza spazii in bianco, lagune, o postille; di scriverci giorno per giorno le sue operazioni; di copiarci le lettere, che scrive; di conservare quelle, che riceve; e di notare in somma ne' suoi registri quanto promette, o conviene. Se si potesse dubitare della loro data; perchè esigergli con tanto rigore; perchè richiedere tanta regolarità? La legge non è stata inconseguente. Ha disposto anzi, che facciano (18) fede tra negozianti, e molto più contro quello, che ne sia l'autore. Un commissionato anticipa delle somme sulle mercanzie speditegli, o che tiene in suo potere: le sue anticipazioni sono giustificate dalle lettere, da' libri, dal conto corrente; e quantunque questi titoli non siano registrati, pure la legge (19) lor presta tutta la fede, ed accorda al commissionato il privi-

(17) *Leggi di eccez. artic.* 16. *a* 20.

(18) *Leggi di eccez. artic.* 24 *e* 25, *Leggi civili artic.* 1284.

(19) *Leggi di eccez. artic.* 89.

legio del pegno, non ostante, che le formalità prescritte per questo contratto non siansi adempite. Le cambiali, i biglietti all'or dine, gli ordini in derrate, le polizze di carico, le lettere di vetture, le loro gire non son r egistrate; e pure la legge non permette di potersi altrimenti dubitare della loro data, che quando venga impugnata (20) come falsa. La pruova testimoniale non è per dritto civile permessa, quando l'oggetto della controversia ecceda il valore di ducati 50, e per dritto commerciale non è vietata in molti casi qualunque (21) sia il valore. Gli atti finalmente, che avvengono ne' dieci giorni precedenti al fallimento, se (22) si riferiscono ad operazioni civili, si reputano fatti in frode de' creditori; laddove riferendosi ad operazioni commerciali, son sempre validi fino a tanto, che la (23) frode non venga provata. Nel tempo, che il Codice di commercio venne adottato in Francia, grave fu la discussione, se la sola prossimità del fallimento fosse sufficiente a stabilire una presunzione di frode. Vi fu chi sosteneva, che gli

---

(20) *Leggi di eccez. artic.* 138, 187, 190, *e* 572.
(21) *Leggi di eccez. art.* 58, 108, 235, *e* 376.
(22) *Leggi di eccez. art.* 435, Sirey *tom.* 18. *parte* 2, *pag.* 278.
(23) *Leggi di eccez. art.* 437.

atti, che precedono di dieci giorni il fallimento, dovessero riputarsi sempre fraudolenti; ma fu osservato con accorgimento, che questa frode non può sostenersi, che nella sola persona del fallito, come quello, che conosce la situazione del suo stato, ma non si può estendere a danno del terzo senza il concorso di un fatto positivo, che ne convinca — *Secondo l'articolo 445 la presunzione di* (24) *frode non è diretta, che contro il fallito, ed il portatore non è spogliato de' dritti trasferitigli colla girata, se non quando i creditori provano di esservi frode per parte sua. L'interesse del commercio, ed anche l'interesse generale esigono, che le cambiali, ed i biglietti all'ordine siano circondati dalla maggiore possibile confidenza. Questi effetti fanno l'ufficio di moneta. Essi fanno di più: suppliscono le specie metalliche, perchè colla massa di 100mila franchi in numerario si opera, e si salda coll'ajuto de' biglietti il valore di milioni di transazioni commerciali. Si rallentarebbe dunque l'attività dello stesso commercio, se si tollerasse, che la diffidenza ed il timore delle sorprese rallentassero la circolazione de' segni di valore,*

---

(24) Locré *Spirit. del Cod. di Commerc. art.* 443, *a* 477. *tom.* 5. *pag.* 206 *a* 207.

che il commercio produce. Tutto dee cedere alle considerazioni di un ordine tanto superiore. Nel sistema adottato i creditori non sono ridotti, conforme il portatore lo era nell'altro, alla pruova quasi impossibile di un fatto negativo; la frode è un fatto positivo, che si manifesta con caratteri esteriori. Quindi come regola costante fu adottato -- *Se* (25) *l' atto annuncia, che il fallito ha ricevuto l'equivalente, non puol' essere annullato sulla domanda de' creditori*, ,, *se non quando i Giudici vi trovano i caratteri di frode, tanto dalla parte del fallito, quanto dalla parte di chi ha trattato con lui.* In somma la sola frode è quella, che può far vacillare gli atti commerciali; ma in mancanza di questa debbono essere riguardati come sono, nè restano indeboliti per la mancanza del registro. Da ciò è chiaro, che colla decisione impugnata si son violati gli articoli 24 e 25 delle leggi di eccezione, e l'articolo 1284 delle leggi civili, negando a' libri la fede dovutagli anche contro chi gli abbia formati; l'artic. 89 delle stesse leggi di eccezione, negando al commissionato D. Niccola Rossi il privilegio sulle 200 salme di olio, che gli competeva

---

(25) Pardessus *Cours de droit Commerc. tom.* 3. *n.* 1229. *pag.* 358.

per le quantità anticipate; e l'art. 437 delle medesime leggi di eccezione, estendendo il sospetto di frode anche a danno del terzo, che abbia in buona fede contrattato col fallito, e molto più nella specie, che il contratto aveva preceduto il fallimento di venti giorni circa.

III. I creditori nel caso di fallimento del lor debitore non potendo (26) aver dritti migliori di quelli, che a costui appartengono, debbono rispettare i suoi atti, quando non possono redarguirgli di frode. Conseguentemente a questi principii si è esaminata la quistione, se quello, a pro di cui si trovi girata una lettera di cambio con una gira irregolare, la quale si dovesse riguardare come procura, o perchè ci mancasse la data, o perchè non si fosse espressa la valuta, o perchè la gira si fosse lasciata in bianco, dovesse considerarsi come proprietario, o pure come procuratore, non ostante che effettivamente ne avesse fornito il valore. La ragione e l'equità han reclamato (27) a suo favore. Se per acquistare la proprietà di una lettera di cambio è necessario, che se ne

---

(26) *Leggi civ. artic.* 1119, *e* 1120.

(27) Pardessus *Cours de droit commercial tom.* 1. *num.* 353. *a* 355. *Idem trattat. delle lett. di camb.* *tom.* 1. *num.* 125 *a* 131.

paghi la valuta, sarebbe iniquo, che ne fosse spogliato colui, che in verità l'avesse pagata, perchè non fu attento a farla esprimere; sarebbe iniquo, che colui, che l'avesse ricevuta, ricavasse vantaggio dal proprio dolo, e perchè non espresse la valuta somministratagli, fosse per la seconda volta abilitato a pretenderla; sarebbe iniquo finalmente, che i suoi creditori, i quali nella mancanza della frode lo rappresentano, e non possono avere migliori dritti, non fossero come lui rimossi dalla eccezione del dolo. Questa teoria conforme ai principii della ragione, è stata costantemente (28) adottata da tutte le Corti Supreme. Quindi la G. C. civile di Trani non poteva appigliarsi alla irregolarità della gira per negare a D. Niccola Rossi la proprietà dell'ordine, quando evidentemente costava, che la valuta era rimasta compensata col suo credito; e molto più nella specie, che nè il fallito Beniamino Rossi autore della gira, nè i Sindaci del suo fallimento hanno osato giammai d'impugnarla. Era dunque il caso, che o la G. C. civile di Trani

---

(28) Merlin *Repert. univers. de jureprud. endossement. Tom. IV. ediz.* 4. *pag.* 603, *e* 604; Sirey *Cod. de Commerc. annot. sur l'articl.* 137. *n.* 16. *et sur l'articl.* 138. *num.* 6, 17, 21, 25, 37, *et* 43. *Decis. della C. di cassaz. de'* 2 *Pratile anno XIII, Giornale dell' Udienza anno XIII pag.* 447.

non doveva occuparsi di questa quistione, o volendola esaminare nel rapporto dell' accettante dell'ordine D. Domenico Palmisano convenuto dal possessore D. Niccola Rossi, doveva definirla a favore di questo ultimo, come il Tribunale di Lecce aveva giudicato. E' noto, che all'accettante per qualunque (29) circostanza non è dato di essere restituito contro la sua accettazione. È certo nella specie, che l'ordine, comunque la gira si voglia sostenere irregolare, nel dì 28 Gennajo fu accettato da D. Domenico Palmisano, ed in conseguenza questi promise al giratario Rossi la consegna delle 200 salme di olio. È incontrastabile finalmente, che all' accettante non è permesso dopo l' accettazione (30) di discettare sul tenore della girata, per evitare lo adempimento della promessa. Come dunque ha potuto la G. C. civile di Trani deviare da queste regole; quando, considerato per sola ipotesi D. Niccola Rossi come semplice procuratore, e volendo riguardare la controversia co' soli principii della ra-

---

(29) *Leggi di eccezione artic.* 120.

(30) Decisione della Corte di Appello di Parigi de' 23. Brumale anno XII, Giornale del palazzo *Tom.* 14. *pag.* 332, Decisione della C. di Cassazione de' 29. Brumale anno XIII. *Bullettin officiel n.* 22. *pag.* 51, *Osservaz. della Corte di Appel. d' Orleans Tom.* 1. *pag.* 122, Pardessus *tratt. del camb. tom.* n. 125.

gion civile, non poteva negargli come mandatario il dritto (31) di essere rimborsato colle 200 salme di olio di tutte le anticipazioni fatte, per le quali l' ordine gli era stato rimesso? Pare dunque chiaro, che con la decisione impugnata non solo siansi violati i principii tutti del dritto commerciale; ma specialmente l'articolo 120 delle leggi di eccezione, permettendo all'accettante di discettare dopo dell' accettazione sulla forma della girata; e gli articoli 1871 a 1873 delle leggi civili, negando al mandatario il rimborso dovutogli.

IV. Ma se la Gran Corte civile di Trani (si dirà) non poteva occuparsi della irregolarità della girata nell'interesse del girante Beniamino Rossi, perchè nè esso, nè i Sindaci del suo fallimento lo avevano preteso, nè potevano negare di averne il possessore D. Niccola Rossi pagata la valuta, compensandola col suo credito, e molto meno nell' interesse dell' accettante, perchè a questo non era dato di discettare sulla forma della girata; poteva, anzi doveva nell' interesse dello scrivente D. Michele Palmisano venditore dell'olio occuparsi con tutta la serietà della irregolarità della gira; perciocchè in mancanza di un trasporto regolare compe-

(31) *Leggi civil. artic.* 1871. *a* 1873.

*

tevano a questo contro del giratario D. Niccola Rossi tutte l'eccezioni, che gli appartenevano contro il girante Beniamino Rossi. Ecco un altro errore, che ha dato luogo alla decisione impugnata. D. Michele Palmisano venditore dell'olio non era stato da D. Nicola Rossi chiamato in giudizio; eragli anzi piaciuto di convenir costui, e l'accettante D. Domenico Palmisano, perchè il primo gli restituisse l'ordine giratogli dal fallito, ed il secondo non adempisse alla consegna promessa. Non si trattava dunque di eccezioni, che il venditore dell'olio avesse proposte contro il compratore, da cui non era stato soddisfatto del resto del prezzo; ma di un' azione, che al venditore non soddisfatto interamente del prezzo era piaciuto di promuovere contro del giratario, e dell' accettante dell' ordine. Ridotta la quistione al suo vero stato, ed ammesso per sola ipotesi, che D. Nicola Rossi per effetto della gira dovesse considerarsi come semplice procuratore, e che fosse al venditor Palmisano permesso di esercitare contro di lui tutt'i dritti, che gli competevano contro il fallito D. Beniamino Rossi, vediamo quali ne erano le conseguenze. Al venditore, che non sia soddisfatto del prezzo la legge accorda tre dritti, o quello di ritenere (32) la merce, quando non l'abbia ancor conse-

gnata, o quello di rivendicarla (33) in talune circostanze, se la consegna sia seguita, o quello finalmente di difendersi con la eccezione del dolo (34) verso del compratore, laddove da questo fosse convenuto nel caso di garentia. Nella specie non poteva più trattarsi del dritto di ritenere, perciocchè con la consegna dell'ordine aveva il venditore Palmisano adempito alla consegna della merce con la tradizione finta, o simbolica, la quale (35) vale per legge come la reale. Non trattavasi, nè poteva trattarsi della rivendicazione, perchè questa] per gli effetti di commercio è permessa nel solo caso, che siansi passati ad un altro, o per un uso speciale, o come (36) al commissionato; e nella specie l'ordine il venditore Palmisano lo aveva trasferito al fallito D. Beniamino Rossi, come al suo compratore, ed in conseguenza questi ne aveva acquistata la piena proprietà. Non si trattava finalmente del caso della garentia;

---

(32) *Leggi civil. artic.* 1458. *e* 1459.

(33) *Leggi di eccez. artic.* 570. *a* 571, *e* 577. *a* 578.

(34) *L.* 5. §. 3. *ff. de praescript. verb.*

(35) *Institut. de rer. divis.* §. 44, *et* 45, *Leggi civ. art.* 1452, *e* 1453, Pardessus *Cours de droit commercial num.* 1290.

(36) *Leggi di eccez. artic.* 577. *a* 578.

perciocchè il possessore dell' ordine D. Nicola Rossi, quantunque la consegna dell' olio non fosse seguita, ed avesse avuto il dritto di convenire per lo adempimento l'accettante D. Domenico, e lo scrivente e venditore nel tempo stesso D. Michele Palmisano, aveva limitata la sua domanda solamente contro il primo. Quindi il venditore D. Michele aveva già col fatto ottenuto quello, che nella specie solamente la legge gli permetteva, cioè di essere dispensato dalla garentia. La G. C. civile adunque ritenendo i medesimi suoi principj, quando avesse voluto aver per vero, che al venditore, o sia scrivente dell' ordine D. Michele Palmisano appartenessero contro il giratario D. Nicola Rossi le medesime eccezioni, che gli potevano competere contro il fallito, poteva al più dispensarlo dalla garentia, ma non poteva, nè doveva, violando tutte le regole del dritto, esonerare per tal causa l' accettante D. Domenico Palmisano. Quì giova pure osservare, che la legge parlando di uno de' casi, ne' quali è permessa la rivendicazione degli effetti di commercio, si esprime ne' seguenti termini -- *Le rimesse* (37) *in effetti di commercio, an-*

---

(37) *Leggi di eccez. artic.* 578.

corchè non fatte per servire di provvisione de' fondi alle accettazioni, nè per altra speciale disposizione, saranno rivendicate, se sono entrate in un conto corrente, in cui all' epoca delle rimesse il proprietario non fosse, che creditore: ma cesserà di aver luogo la rivendicazione, se a tal epoca egli fosse debitore di una somma qualunque. Secondo questa disposizione non è vietata la rivendicazione a colui, che abbia rimessi gli effetti di commercio senza una speciale determinazione, se siano entrati in un conto corrente, nel quale all' epoca della rimessa il rimettente fosse creditore. La legge dunque disponendo in tal modo, sanziona due regole; l' una, che anche nel caso del fallimento debba prestarsi piena fede al conto corrente passato tra due negozianti; l' altra, che colui, il quale abbia ricevuto l' effetto di commercio senza una particolare determinazione, possa anche nel caso di fallimento ritenerlo, se sia creditore; come per l' opposto debba restituirlo, se sia debitore. Or dove la G. C. civile di Trani avesse portata la sua attenzione su di questa disposizione del dritto, avrebbe rilevato con facilità, che D. Nicola Rossi non poteva in alcun modo esser privato degli effetti dell' ordine, ed in conseguenza delle dugento salme di olio. L' ordine, come è detto, era stato girato con

l' espressioni *di eseguire le mie disposizioni.* Queste disposizioni si rilevavano dalla lettera, ed erano quelle, che D. Nicola Rossi ritenesse le 200 salme di olio per conto del suo avere. Quindi l' una delle due doveva per necessità ammettere la G. C. civile di Trani. O voleva attendere le disposizioni del girante, e prestando la fede dovuta alla lettera, non poteva spogliare D. Nicola Rossi delle 200 salme di olio, che dovea ritenere per conto del suo credito. O voleva dubitarne, ed allora si trovava nel caso di un ordine rimesso senza una speciale determinazione; e riconoscendo, com' era indubitato, D. Nicola Rossi creditore a quell'epoca di una quantità maggiore in olio, lungi di privarlo, doveva in conformità della legge garentire a di lui beneficio il dritto di ritenere l' ordine, ed in conseguenza l' olio, che rappresentava. Ecco dunque un'altra violazione evidente, che con la decisione impugnata si è fatta dell'articolo 578 delle leggi di eccezione.

§. II.

Le massime adottate dalla G. C. civile di Trani distruggono le regole sulla competenza.

Ridotta la controversia ne' stretti termini di competenza, che la G. C. civile di Trani ha giudicata a danno di D. Nicola Rossi, la violazione della legge è piucchè manifesta. La competenza non è regolata dal dritto, o dal torto, che abbiano le parti nelle domande, che promuovono; ma dalla legge, dalla materia, o dal domicilio. L' artic. 626 delle leggi di eccezione permette all'attore in materia di commercio di citare il convenuto a sua scelta, o davanti il Giudice del suo domicilio, o avanti quello del luogo, dove è stata fatta la promessa, o avanti quello, dove doveva effettuarsi il pagamento. Riguardata questa regola, non vi era nella specie altro Tribunale competente, che quello di Lecce, perchè ivi era domiciliato il convenuto Domenico Palmisano; ivi aveva questi, accettando l'ordine, scritta la promessa; là finalmente doveasi consegnare l'olio. Avendo dunque la G. C. civile dichiarata la incompetenza di questo Tribunale, ha manifestamente distrutto e violato l'artic. 626 delle leggi di eccezione, che ne fissa le regole.

Il fallimento di un negoziante non è, come i patrimonj di un tempo, che, considerandosi come giudizj universali, richiamavano avanti lo stesso Giudice tutte le quistioni, che, potevano riguardarli. Il Codice di eccezione, che ne ha fissate le basi, ha spiegati gli atti, che avanti al Giudice del fallimento debbano aver luogo. Questi si riducono all'apposizione de' sigilli, all'amministrazione degli Agenti, alla nomina de' Sindaci, alla vendita delle mercanzie, alla verifica de' crediti, all'accordo, che può aver luogo tra il fallito ed i creditori, alle liberanze finalmente, che si possono (1) fare a costoro. Fuori di questi casi tutte le quistioni, che possano interessare il debitore fallito, e per esso i suoi creditori, sia come attori, sia come rei, son lasciate alle regole comuni sulla competenza. Quindi la legge ha disposto, che ogni azione, che riguarda il fallito, debba promuoversi (2) contro gli Agenti, o i Sindaci. Quindi volendo questi ultimi procedere alla vendita degl' immobili del fallito, debbono farlo avanti (3) il Tribunale civile. Quindi le azioni, che pos-

(1) *Leggi di eccez. artic.* 441, 446, 454, 468, 483, *e* 493 *e seguenti.*
(2) *Leggi di eccez. art.* 456.
(3) *Leggi di eccez. art.* 555. *e seguenti.*

sa il fallito rappresentare, debbono i Sindaci promuoverle avanti il Tribunale del convenuto. Quindi la legge finalmente, per non farne dubitare trattando della competenza, ha circoscritti e spiegati particolarmente i casi da noi esposti, ne' quali soli (4) dee per necessità procedersi avanti il Giudice del fallimento. Da ciò è chiaro, che quando anche la G. C. civile di Trani avesse voluto valutare sull' ordine in quistione il mal fondato dritto del girante, che i Sindaci del fallimento di Beniamino Rossi come manifestamente insussistente non han pensato, nè immaginano di menare innanzi, l' una delle due potea praticare. O si convinceva del buon dritto del giratario D. Nicola Rossi, ed in questo caso doveva confermare la sentenza del Tribunale di Lecce, senza brigarsi del mal congegnato dritto della fallita, cui sarebbe rimasta sempre salva la opposizione di terzo, se pur le competeva: o voleva evitare questa opposizione, ed in questo caso doveva mettere in causa la fallita, e giudicare della controversia; ma non poteva, nè doveva dal suo immaginato dritto far dipendere la incompetenza del Tribunale di Lecce, e confondendo il merito con la incompetenza, distruggere tutte

(4) *Leggi di eccez. art.* 614. §. 1, 2, 3, *e* 4.

le regole, che ne han fissati i confini. Pare dunque manifesta la violazione dell' articolo 614 delle leggi di eccezione, e di tutti quelli, che regolano la procedura del fallimento.

La incompetenza del Tribunale di Lecce pronunciata dalla G. C. civile di Trani non è certamente per ragion di materia, e perchè non può dubitarsi, che la controversia riguardasse negozianti ed affari di commercio, e perchè niuna legge ha attribuito al Giudice del fallimento il potere speciale di conoscere di tutte le controversie, che direttamente, o indirettamente potessero riguardare il fallito. Non trattandosi d' incompetenza per ragion di materia, la declinatoria doveva opporsi prima (5) di ogni altra eccezione. Nella specie D. Michele Palmisano venditore dell' olio e scrivente dell' ordine convenne spontaneamente nel Tribunale di Lecce non meno D. Nicola Rossi, che D. Domenico Palmisano, il primo possessore, il secondo accettante dell' ordine, senzachè avesse immaginato di allegare la incompetenza di quel Tribunale. Questa eccezione fu proposta dal solo D. Domenico Palmisano contro la domanda, che separatamente aveva fatta D. Nicola Rossi

---

(5) *Leggi di proced. artic.* 263. *Leggi di eccez. artic.* 630.

per la consegna dell'olio. Quindi il Tribunale di Lecce con accorgimento, trattandosi di due cause distinte e separate, pronunziò sulla domanda di D. Michele Palmisano con una sentenza, e la rigettò; pronunziò con un' altra sentenza sulla domanda di D. Nicola Rossi contro l' accettante D. Domenico Palmisano, e rigettata la declinatoria, ci fece pieno dritto. Or quando piaceva alla G. C. civile di riunire queste due cause in una, e pronunziare con una sola decisione, non poteva certamente rendere comune a D. Michele Palmisano la eccezione della incompetenza del Tribunale di Lecce, che questi, lungi di opporre, aveva riconosciuto, rendendosi attore; nè poteva ammetterla più, comunque dedotta in grado di appello, subitochè non trattavasi d' incompetenza per ragion di materia, nè si era proposta ne' primi atti del giudizio. Ridotto quindi l' esame della competenza alla sola domanda, che D. Nicola Rossi aveva proposta contro l' accettante dell' ordine di D. Domenico Palmisano, niun dubbio vi poteva essere per lo Tribunale di Lecce, dove l' olio dovea consegnarsi, dove l' ordine era stato accettato, dove finalmente il convenuto era domiciliato. Colla decisione impugnata dunque si son violati anche gli articoli 263 e 264 delle Leggi di procedura, e 630 delle Leggi di eccezione.

La Suprema Corte, cui è dato il potere di mantenere la esatta osservanza della legge, correggendo le violazioni fatte, annullerà certamente in tutte le sue parti la decisione impugnata.

Napoli 18 Ottobre 1822.

Filippo Rossi.
Pietro Ravelli.